

N. R.G. 2623/2010



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2623/2010 Ruolo Generale promossa

DA

■■■■ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell'Avv. ■■■■ come da mandato in atti;

ATTRICE

CONTRO

**BANCA ■■■■ S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore,**
con il patrocinio dell'Avv. ■■■■ come da mandato in atti;

CONVENUTA

OGGETTO: “Contratti bancari”

FATTO E DIRITTO

La società ■■■■ S.r.l., intestataria dei conti correnti bancari n. 92448.61 (già 92488.17) e n. 473.00 (già 473.95), ha convenuto in giudizio Banca ■■■■ S.p.A. (d'ora innanzi, per brevità, ■■■■ S.p.A.), assumendo che, fin dall'inizio dei rapporti, la banca avrebbe *“applicato e, conseguentemente, addebitato sui predetti conti correnti tassi di*



interesse in misura ultralegale, cms, valute e spese, nonostante l'inesistenza tra le parti di alcun valido contratto di apertura di credito, e ciò in palese violazione degli artt. 1284 cod. civ. e 117 TUB". L'attrice, allegata altresì l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici, nonché del cd. gioco delle valute, ha chiesto che, previa determinazione dell'effettivo rapporto dare/avere tra le parti, [REDACTED] S.p.A. sia condannata a restituirle le somme illegittimamente percepite.

La convenuta, nel costituirsi, ha evidenziato l'assoluta genericità delle censure di controparte, unita alla mancanza di documentazione di supporto, tale da giustificare il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere dimostrativo dei fatti ad essa sottostanti e comunque per intervenuta prescrizione del credito azionato.

La causa, istruita mediante documenti e CTU contabile, a seguito di alcuni rinvii disposti dal Giudice per ricevere chiarimenti dai legali e dal CTU e verificare la completezza della documentazione in fascicolo, è stata posta in decisione all'udienza del 09.12.2015.

[REDACTED] S.p.A. ha eccepito preliminarmente la prescrizione del credito restitutorio fatto valere da [REDACTED] S.r.l.

Orbene, non viene in rilievo nella specie il termine quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ. n. 4 cod. civ. poiché la società attrice non chiede il pagamento di interessi, ma la restituzione di pagamenti indebiti perché pretesi dalla banca sulla base di causali nulle, con la conseguenza che opera il termine decennale di prescrizione posto dall'art. 2946 cod. civ. Inoltre, poiché il conto corrente intestato a [REDACTED] S.r.l. era pacificamente affidato - non vi è contestazione sul punto tra le parti -, secondo pacifici principi giurisprudenziali, se le rimesse hanno avuto funzione ripristinatoria della provvista la prescrizione comincia a decorrere dalla data di chiusura del conto, se per contro hanno avuto natura solutoria la prescrizione decorre dalla loro annotazione (v. Cass. civ. SS.UU. n. 24428/2010). In caso di conto corrente affidato, poi, i versamenti eseguiti in corso di rapporto hanno normalmente natura ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale, pertanto una diversa finalizzazione dei singoli versamenti o di alcuni di essi deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste (v. Cass. civ. 26.02.2014 n. 4518).



Pertanto, non avendo la banca convenuta non solo provato ma neppure specificamente allegato nella propria comparsa costitutiva quali pagamenti eseguiti dal correntista avessero avuto natura solutoria, agli stessi va attribuita natura ripristinatoria con conseguente mancato decorso della prescrizione alla data di instaurazione del presente processo che ha ad oggetto la rideterminazione del rapporto di dare avere fino al settembre 2009 in cui il conto corrente n. 473 era ancora attivo.

La mancata prova di interessi convenzionali ultralegali espressamente convenuti tra le parti, così come l'indeterminatezza della CMS quanto a saggio applicato e criterio di calcolo pur in presenza di conto affidato, nonché la verificata applicazione di interessi anatocistici, stante la diversa periodicità di calcolo degli interessi attivi (annuale) e passivi (trimestrale) nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha reso necessario effettuare la CTU contabile chiesta da █████ S.r.l. e assumere a base del ricalcolo il criterio integrativo dell'art. 117, settimo comma, TUB.

Per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR l'anatocismo è invece ammesso a condizione che l'istituto abbia pubblicato entro il 31.12.2000 sulla Gazzetta Ufficiale l'adeguamento al contenuto della predetta delibera e dato notizia di tale adeguamento al correntista alla prima occasione utile - ciò che risulta sia stato fatto dalla banca originaria titolare del rapporto Banca █████ con la pubblicazione di cui al doc. 4 parte convenuta e con l'invio dell'estratto di conto corrente del 15.07.2000 prodotto dalla società attrice - e che la modifica non comporti trattamento peggiorativo per il correntista, ciò che non ricorre nella specie avendo l'adeguamento in parola ridotto il periodo di capitalizzazione dell'interesse attiva a trimestrale rispetto a quello annuale precedentemente praticato da █████ e mantenuto la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

In considerazione dei precedenti assunti, devono essere recepiti gli esiti della CTU redatta dal rag. █████ sulla base di metodo scientifico e con costante attenzione ai dati obiettivi offerti dalla documentazione disponibile: ne consegue la condanna di █████ S.p.A. alla restituzione della somma di Euro 78.357,15 in favore di █████ S.r.l., oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Non possono invece trovare accoglimento le richieste restitutorie della correntista afferenti a imprecisati oneri, al gioco delle valute e applicazione di interessi usurari in quanto prive di



ogni riferimento alle poste contabili emergenti dagli estratti di conto, non individuate ed indimostrate.

Quanto al rilievo specifico di usurarietà, occorre infine evidenziare che [REDACTED] S.r.l. non ha indicato il saggio usurario asseritamente applicato dalla banca, né prodotto i decreti ministeriali periodici per il quali, come è noto “*la natura di atti amministrativi dei suddetti decreti rende inapplicabile ad essi il principio iura novit curia (v. Cass., S.U., 29.04.2009, n. 9941)*” e “*la c.t.u. non può essere disposta per colmare le lacune dell’onere di allegazione e di prova, essendo, essendo solo uno strumento per fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto delle cognizioni tecniche di cui esso è privo*”.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai criteri del D.M. 55/2014 sul valore dell’accolto in favore del legale di [REDACTED] S.r.l. Avv. [REDACTED], dichiaratosi antistatario, mentre il compenso al CTU liquidato in corso di causa pare giustificato e congruo porlo a carico di entrambe le parti in misura paritaria, atteso che non tutte le censure affermate da [REDACTED] S.r.l. hanno trovato riscontro e sono state introdotte in modo sufficientemente preciso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] S.r.l. nei confronti di Banca [REDACTED] S.p.A., così decide:

- dichiara tenuta e condanna Banca [REDACTED] S.p.A. alla restituzione in favore di [REDACTED] S.r.l. della somma di Euro 78.357,15, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna Banca [REDACTED] S.p.A. alla rifusione delle spese processuali sostenute da [REDACTED] S.r.l. che si liquidano in complessivi Euro 10.141,76, di cui Euro 9.785,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del legale di parte attrice Avv. [REDACTED];
- pone le spese di CTU liquidate in corso di causa a carico di entrambe le parti in misura paritaria.

Così deciso in Reggio Emilia il 4 agosto 2016

Il Giudice
dott. Cristina Ferrari

